

Rubriche osservatorio raee

A cura di Maria Letizia Nepi

Segretario FISE UNIRE – Confindustria

Apparecchiature “dual use”, i chiarimenti del Ministero dell'ambiente

L'articolo 4 comma 1 lettera l) del Dlgs 49/2014, che reca la definizione di “Raee provenienti dai nuclei domestici”, specifica che: *“i rifiuti delle Aee che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati Raee provenienti dai nuclei domestici”*. Nello stesso decreto tuttavia non è riportata una definizione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) “dual use”, in particolare come queste debbano essere considerate dai produttori anche ai fini di una corretta imputazione dei costi di gestione dei relativi rifiuti.

In risposta ad uno specifico quesito del CdC Raee il Ministero dell'Ambiente ha specificato che, in analogia a quanto previsto per i Raee, le apparecchiature immesse sul mercato cosiddette “dual use”, ossia che possono essere destinate indifferentemente al canale domestico o a quello professionale, devono essere considerate come Aee “domestiche”.

Ciò in virtù di un “principio di specularità” tra la natura dell'Aee immessa sul mercato e quella del Raee da essa generato, in base al quale i Raee qualificati come domestici, ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l) del Dlgs 49/2014, non possono che originare da Aee domestiche.

Da ciò deriva che i produttori di Aee che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi da questi ultimi, devono dichiarare tali Aee come Aee domestiche (ad esempio all'atto dell'iscrizione al Registro dei produttori; si ricorda inoltre che, in base agli articoli 23 e 24 cit. Dlgs n. 49, sono previsti

diversi regimi di responsabilità finanziaria dei produttori in relazione alla natura delle apparecchiature come “domestica” o come “professionale”).

L'interpretazione fornita dal Mattm è confermata anche dal documento predisposto dalla Commissione europea recante le Faq sulla Direttiva 2012/19/UE, nel quale, con riferimento ai Raee “dual use”, si legge che *“(…) queste apparecchiature dovrebbero essere registrate e rendicontate come domestiche e il rifiuto da esse generato dovrebbe essere considerato come Raee proveniente dai nuclei domestici”*.

In tema di “dual use”, rimangono comunque ancora da chiarire alcune questioni riguardanti l'ingresso di questi Raee ai centri di raccolta comunali, e in particolare se il conferimento degli stessi debba essere soggetto ad un limite quantitativo o meno.

Come si è visto, ai sensi della citata definizione di Raee provenienti dai nuclei domestici *“i rifiuti delle Aee che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati Raee provenienti dai nuclei domestici”*.

A tale riguardo, alcuni interpretano la presenza della locuzione “in ogni caso” come l'assenza di un limite quantitativo per il conferimento ai CdR dei Raee “dual use”; ciò tuttavia contrasta con il criterio di “assimilazione”, presente nella prima parte della definizione, dei Raee di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo ai Raee “domestici”. In base a detto principio, per qualificare un Raee come domestico, a prescindere dalla sua effettiva origine, sia la “natura” dell'apparecchiatura dismessa (ossia la sua tipolo-

gia: es. frigorifero, condizionatore, computer), sia i quantitativi generati dovranno essere “analoghi”, ossia compatibili, con quelli generabili da un nucleo domestico. Si ritiene che l'inosservanza di tale criterio avrebbe come conseguenza una ingestibilità pratica dei Raee in esame presso le c.d. piazzole comunali, considerata la ricettività, e soprattutto le condizioni autorizzative, di queste ultime.

Per quanto riguarda invece la problematica relativa ai documenti in ingresso ai Centri di Raccolta delle apparecchiature “dual use”, stante la qualificazione degli stessi come “domestici” (e quindi come rifiuti urbani), si osserva che ai sensi della normativa generale gli unici casi di esclusione dall'obbligo di accompagnare il trasporto di tali rifiuti con il formulario di cui all'articolo 193 Dlgs 152/2006 riguardano le fattispecie individuate nel comma 4 dello stesso articolo, ovvero:

- 1) trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico (al riguardo si richiama anche il contenuto della circolare Minambiente 4 agosto 1998, n. 812, in materia di registri e formulari, punto 1) lettera n/);
- 2) trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore di rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario che non eccedano i trenta litri o trenta kg.

Per quanto riguarda i Raee consegnati ai CdR dagli operatori della distribuzione, dai Centri di assistenza tecnica, nonché dagli installatori, il regolamento sulle modalità semplificate di gestione dei Raee da parte dei medesimi soggetti approvato con Dm 8 marzo 2010, n. 65 (si veda articolo 2) prevede che il trasporto in questione sia accompagnato dal documento di cui all'Allegato II al decreto stesso.